REGIONE UMBRIA

Polizza RESPONSABILITA’ CIVILE

**Durata: dalle ore 24.00 del 30/04/2016
alle ore 24.00 del 30/04/2019**

**CIG:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Polizza RCT/O n°…………………

Tra: Regione Umbria

Partita I.V.A./C.F.:

con sede in :

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

si stipula la presente:

**POLIZZA RCT/O** Numero ………….

Contraente: Regione Umbria

Assicurato: Come da condizioni di polizza

Sede Legale:

Broker: Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 30/04/2016

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 30/04/2019

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 30/04

Frazionamento: annuale

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Polizza: il documento che prova e regola l’assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione in nome proprio enell’interesse proprio ed altrui.

Assicurato:

* l'Ente contraente - Regione Umbria etutti coloro che con essa hanno unrapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività.
* Il soggetto il cui interesse è tutelatodall'assicurazione con Assicurato congiunto il Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa e pertanto la Regione Umbria, Giunta Regionale e Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa (Ente contraente) e tutti coloro che con essa hanno un rapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività.
* Tutti gli aventi diritto alla presente garanzia in virtù dei vigenti C.C.N.L. o di disposizioni di legge, ivi compresi i soggetti che prestano la propria attività per conto della Regione Umbria anche presso altre strutture.
* Nonché altro personale non dipendente ed i soggetti equiparati di cui l’Assicurato si avvale.

Operatori: I soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente/Assicurato a partecipare ad attività o lavori oggetto dell'assicurazione

Società/Compagnia: l’impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.

Broker: Willis Italia S.p.A.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Comunicazioni: Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestatal’assicurazione.

Sinistro in serie: Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili aduna medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unicosinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato incaso di sinistro.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.

Franchigia: importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato.

Cose: sia i beni materiali che gli animali e le piante

Dipendenti: prestatori d'opera compresi lavoratori interinali eparasubordinati.

Lavoratori i soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i.parasubordinati:

Lavoratoriinterinali: i prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L.196/1997 e s.m.i.

Massimale per sinistro

o limite di indennizzo: La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danniche possono derivarne.

Danni indiretti: Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.

Danni materiali: Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti

Danni corporali: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni patrimonialipuri/

perdite patrimoniali: Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.

Retribuzioni: per retribuzione annua lorda si intende la somma di:

* quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati all’INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
* gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai:
1. prestatori d’opera presi in affitto tramite ditteregolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato);
2. collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati).

**NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, cosi come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 2 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

**Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

* l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
* al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, alpagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
* Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e [ss.mm](http://ss.mm).ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

**Art. 4 – Durata del contratto**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2016,anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, e scadrà alle ore 24 del 30/04/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

É facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza al fine di espletare o di completare la procedura di aggiudicazione della nuova copertura, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Alla scadenza è, altresì, facoltà della Amministrazione richiedere alla Società il rinnovo dei servizi per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.

**Art. 5 – Modifiche dell’assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 6 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione , mediante lettera raccomandata.

In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 150 gg dalla ricezione dell’avviso di recesso. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. Nei 30 gg successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all’Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 4 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

**Art. 7 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

**Art. 8 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 9 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 11 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 – Estensione territoriale**

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

**Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s’intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

**Art. 14 – Altre assicurazioni**

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto d’assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L’Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

**Art. 15 – Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

**Art. 16 – Regolazione premio**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni complessivamente erogate, così come definite, nel periodo di riferimento.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'assicurato; trascorso infruttuosamente un ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 17 – Clausola broker**

La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo letteraraccomandata, raccomandata a mano, telegrammi, telefax,facsimile, PEC, posta elettronica con avviso di ricevuta o altro mezzo documentabile- avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

**Art. 18 – Ripartizione dell’assicurazione e delega (clausola opzionale)**

L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria
dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite

della Spettabile , la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche
le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.

**Art. 19 – Clausole vessatorie**

L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

**Art. 20 – Disciplina dell’appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

**Art. 21 - Operatività temporale delle garanzie**

L’assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell’assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l’omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell’assicurazione.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI/DIPENDENTI**

**DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL CONTRAENTE**

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell’attività svolta dal Contraente/Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell’Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

L’assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.

Ferma l’attività svolta dal Contraente come sopra descritta, si precisa che il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:

* qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
* qualsiasi attività “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

**Art. 1 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:

* a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
* alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto anche gravemente colposo nonché doloso di persone delle quali deve rispondere, cosi come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari e loro dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, semprechè possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
* alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d’uso;
* alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti;e all’organizzazione di gite, di visite e di attività ricreative varie. Sono considerati terzi fra loro gli ospiti, limitatamente ai casi di morte e di lesioni gravi e gravissime, nello svolgimento delle attività ricreative previste;
* alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività;
* all’uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario e relativi motori, apparato, strumento, centraline termiche, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell’attività.

**Art. 2 - Novero dei terzi**

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, dipendenti o non, compresi i componenti della Giunta Regionale,Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa, ad esclusione dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso la Contraente/Assicurato, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso la Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi Terzi fra loro.

**Art. 3 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./I.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

• a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;

• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese lamancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;

• in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:

a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,

b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

• In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

• in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;

• tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per i prestatori d’opera per i quali sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
3. per le malattie professionali:

a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle sedi ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto, della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’estensione della garanzia alle malattie professionali viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

**Art. 4 – Massimali**

SEZIONE R.C.T.

MASSIMALE € 12.000.000,00 per sinistro con il limite di

 € 12.000.000,00 per danni a persone e

 € 12.000.000,00 per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O./I.

MASSIMALE € 10.000.000,00 per sinistro con il limite di

 € 5.000.000,00 per dipendente infortunato

**Art. 5 - Responsabilità civile personale**

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Assicurato e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l’Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico dell’Assicurato.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

**Art. 6– Responsabilità personale dei volontari di protezione civile**

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile personale dei volontari di Protezione Civile, siano essi appartenenti ai Gruppi Comunali che ad Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte nell'Elenco Regionale.

La garanzia è operante limitatamente ai fatti accaduti durante lo svolgimento di attività di protezione civile, come sotto identificate:

* Attività di prevenzione;
* Attività di esercitazione, addestramento, formazione;
* Attività per situazioni di crisi, ivi comprese le calamità naturali, che ricadano nell'ambito di intervento della Protezione Civile;
* ogni altra attività attribuita "opelegis" alla Protezione Civile della Regione.

Ai fini della presente estensione di garanzia, si conviene che sono considerati terzi rispetto alle persone assicurate tutti i soggetti, siano essi persone fisiche che giuridiche; tutte le persone assicurate sono inoltre considerate terze tra loro, limitatamente ai casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 c.p.

Sono altresì considerati terzi tutte le persone assicurate non impegnate in attività di Protezione Civile, quando subiscano danni da parte di altri assicurati impegnati in tali attività.

Ai fini della validità della garanzia, in caso di sinistro il Contraente dovrà dimostrare alla Società:

* l'effettiva iscrizione dell'Assicurato negli appositi Registri previsti dalla normativa vigente;
* che il fatto per il quale risulta impegnata la responsabilità personale dell'Assicurato sia accaduto durante la partecipazione dell'Assicurato ad una delle attività sopra indicate; l'evidenza della partecipazione potrà essere fornita dal Contraente, e la Società si impegna ad accettarla come valida, mediante presentazione di un documento redatto e sottoscritto da Pubblico Ufficiale riportante l'attività svolta, la data di inizio e termine della stessa, i dati anagrafici dei partecipanti.

**Art. 7 - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

1. da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive;
3. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’art. A.25 delle Condizioni Aggiuntive;
4. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l’uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;
5. alle cose in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
6. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento.;
8. derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
9. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
10. conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
11. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
12. direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori; ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali; la presente esclusione s’intende operante anche per la garanzia R.C.O./I;
13. derivanti da o connessi a perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la garanzia per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia e/o detenute in generale, nonché ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile;
14. derivanti da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
15. Provocati dalla fauna selvatica

**ART. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti, collaboratori e operatori in genere, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, salvo il caso di dolo.

La Società risponde inoltre dei danni provocati da appaltatori iscritti alla C.C.I.A.A. che eseguano lavori o servizi coperti dalla presente assicurazione, semprechè sussista una responsabilità del Contraente, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti, spettante alla Società ai sensi dell'Art. 1916 C.C.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

A.1 ESPOSIZIONI, FIERE, ECC.

Partecipazione, organizzazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati e simili eventi, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell’interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

A.3 MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI

Proprietà e/o gestione di mense, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

A.4 AMBITO LAVORI

Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell’ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI

Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.

A.6 SQUADRE ANTINCENDIO

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 626/94 e s. m. i.).

A.7 MAGAZZINI, UFFICI, ECC.

Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell’Assicurato, purché inerente all’attività descritta in polizza.

A.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONCORSI

Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all’aperto.

La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.

Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.9 D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)

Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l’assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o altro Istituto di previdenza.

A.10 D. LGS. 494/96

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.11VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE L’assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.12 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti/Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.13 COMMITTENZA GENERICA

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

A.14 COMMITTENZA AUTO

L'Assicurazione è prestata per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero ad esso locati

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.15 PROPRIETA’, USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purchè sussista un interesse assicurativo, per l’esercizio dell’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L’assicurazione comprende inoltre:

1. i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, lavori di costruzione e/o
ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
2. i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture
accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
3. i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante,terreni, antenne, ecc. e quant’altro di inerente l’attività assicurata.

A.16 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.17 SPARGIMENTO DI ACQUA

Per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture l’assicurazione è operante, anche in deroga a quanto previsto dall’art. A.15 delle condizioni aggiuntive, nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.18 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.19 APPALTO – SUBAPPALTO – ATI

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l’Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d’Impresa. Limitatamente a quest’ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall’ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall’ATI stessa. L’Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

A.20 DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell’art. 7 lettera c) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.21 SMERCIO

A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

A.22 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale,mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.23 R.C. DA INCENDIO

L’Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

A.24 DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO L’assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

A.25 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell’art. 7 lettera c) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l’assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.26 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute in generale, nonché ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai “beni strumentali”.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.27 DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.28 LAVORO SOMMINISTRATO

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato, ex lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l’importo corrisposto all’impresa “fornitrice” per l’utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

A.29 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che l’Assicurato può avvalersi nell’ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.

L’Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l’importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto

A.30 PARCHEGGI – AUTORIMESSE

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto, incendio ed atti vandalici. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.31 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

* dalla proprietà o uso di cani;
* dall’installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
* dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell’Assicurato stesso, detti veicoli;
* dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
* dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso e con rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
* da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall’Assicurato o da terzi per conto di quest’ultimo;
* dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere; dal mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell’incolumità di terzi, nonché dalla presenza di macchine, impianti, attrezzi o depositi di materiale in occasione di opere e lavori in luoghi aperti al pubblico;
* da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
* ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del 24.12.69 e s.m.i.;
* da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
* da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
* da lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio delle piante eseguiti in proprio;
* dall’attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all’attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;

Si precisa infine che l’erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:

* persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
* studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
* stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
* consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie valgono:

1. per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
2. per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

A.32 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL.

A.33 PRIVACY

L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi della Legge n. 196/03(e successive modifiche e/o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento ( raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo,  comunicazione e diffusione) di dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per

ogni sinistro con un minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo risarcimento di Euro 100.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

A. 34SPESE DI SALVATAGGIO

La Società tiene indenne l’Assicurato delle spese non inconsideratamente dallo stesso sostenute allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui l’Assicurato possa essere ritenuto responsabile.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo

indennizzo di € 100.000,00 (centomila) per ciascun sinistro/anno assicurativo

**NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

**Art. 1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro**

In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando il “Servizio Competente” addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

L’inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l’inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Terzi resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso incui l’interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.

Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.

**Art. 2 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I.**

Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell’INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E’ comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

**Art. 3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all’espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all’andamento delle liti giudiziali.

**Art. 4 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;

- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);

- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;

- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art.5 – Gestione danni in franchigia**

L’Impresa si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali elenco dei sinistri liquidati in formato elettronico), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

**Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qual-siasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fi-scale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le dero-ghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO

Retribuzioni preventivate € 45.000.000,00così suddivise:

Giunta regionale: € 41.000.000

Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa: € 4.000.000

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. eR.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 15.000.000,00

La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di €500,00 per ogni sinistro, salvo quanto di seguito indicato:.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GARANZIE | LIMITI DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIE / SCOPERTI |
| Malattie professionali | € 3.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Nessuno |
| Ambito lavori | € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
| Organizzazione epartecipazione a convegni, ecc. | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per sinistro |
| D. Lgs. 494/96 | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.000,00 per sinistro |
| Carico e scarico | € 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per veicolo danneggiato |
| Veicoli di dipendenti e di terzi | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | €250,00 per veicolo danneggiato |
| Committenza auto |  | € 500,00 per sinistro |
| Lavori edili/installazione manutenzione ordinaria e straordinaria in qualità di committente | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 e il massimo di € 15.000,00 |
| Condutture ed impianti sotterranei | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.500,00 per sinistro |
| Cose di terzi sollevate, ecc. | € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per sinistro |
| Danni da furto | € 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.500,00 per sinistro |
| Interruzione di attività | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 e max di € 15.000,00 |
| R.C. da incendio | € 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 1.500,00 per sinistro |
| Danni da cedimento/franamento | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 per sinistro e max di € 15.000,00 |
| Inquinamento accidentale | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00e max di € 15.000,00 |
| Cose in consegna/custodia, detenute in generale e/o responsabilità dell’albergatore | € 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per sinistro |
| Cose di proprietà di dipendenti/amministratori | € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per sinistro |
| Parcheggi - Autorimesse | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 500,00 per veicolo danneggiato |
| Danni da spargimento di acqua non conseguente a rottura tubazioni  | € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.000,00 per sinistro |

LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE

CODICE CIG: XXXXXX

**SCHEDA DI QUOTAZIONE**

SEZIONE R.C.T.

MASSIMALE € 12.000.000,00 per sinistro con il limite di

 € 12.000.000,00 per danni a persone e

 € 12.000.000,00 per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O./I.

MASSIMALE € 10.000.000,00 per sinistro con il limite di

 € 5.000.000,00 per dipendente infortunato

RETRIBUZIONI ANNUE PREVENTIVATE: €45.000.000,00, così suddivise:

Giunta regionale: € 41.000.000

Consiglio Regionale/Assemblea Legislativa: € 4.000.000

TASSO ANNUO LORDO ‰ in lettere ( )

PREMIO ANNUO LORDO

€ in lettere ( )

corrispondente ad un ribasso del % rispetto alla base d’asta.

Delega Quota \_\_\_ % - Coassicuratrice Quota \_\_\_ %

LA/LE SOCIETA’